

tutto ciò premesso e considerato, esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA

Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. (Atto n. 417).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n. 417);

rilevato come lo schema di decreto legislativo attui l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega n. 106 del 2016, provvedendo al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

evidenziato come detto codice intenda configurarsi come uno strumento unitario, in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore;

sottolineato in particolare come il Titolo VI del provvedimento (artt. 45-54) disciplini l'istituzione e il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice;

considerato che il Titolo VII (artt. 55-57) dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici, confermando di fondo la disciplina prevista a normativa vigente, salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione unitaria del settore. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi in cui si possono concretizzare forme relazionali tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione fino a quella di attuazione dell'intervento;

considerato, altresì, che il Titolo IX del provvedimento (artt. 77-78) disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore, nonché le altre forme di finanza sociale, in particolare consentendo alle banche autorizzate a operare in Italia di emettere obbligazioni e altri titoli aventi l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore e recando una specifica normativa in tema di *social lending*, per favorire la raccolta di capitale di rischio attraverso l'equiparazione della tassazione di tali forme di investimento a quella prevista per i titoli di Stato;

tenuto conto che il Titolo X (artt. 79-89) dello schema di decreto disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 106 del 1989, allo scopo di operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Il predetto Titolo X, tra l'altro: individua dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale), basato sui coefficienti di redditività, ossia una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta. Esso prevede inoltre un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata,

assegnati ai suddetti enti; introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali; disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Si esentano inoltre dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. È inoltre disciplinato il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente;

considerato inoltre il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017;

delibera i seguenti rilievi sullo schema di decreto legislativo, ritenendo imprescindibile, al fine di una valutazione favorevole sul provvedimento ed alla luce del rilevante numero di disposizioni contenute nel testo che investono le competenze della Commissione Finanze, che nel parere parlamentare che sarà espresso sullo schema di decreto dalla Commissione Affari sociali essi siano integralmente recepiti:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai trust (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico. In considerazione di quanto sopra, si rileva come, nella richiamata norma, occorra sostituire le parole: «ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione» con le seguenti: «le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti»;

b) con riferimento all'articolo 35, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che la disposizione consente in ogni caso l'ammissione come associati, ove previsto dagli Statuti e dagli Atti Costitutivi delle Associazioni di promozione sociale, di altri enti no-profit che non siano enti del Terzo settore;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 46 dello schema di decreto, il quale vieta l'iscrizione contemporanea in due o più sezioni del Registro, si rileva la necessità di sopprimere il predetto comma, in quanto molte delle attività in campo sociosanitario e socioassistenziale sono interconnesse allo scopo di raggiungere il miglior risultato nei confronti della persona assistita;

d) con riferimento all'articolo 50, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere l'ultimo periodo, in quanto il passaggio da una ad altra sezione del Registro unico non muta né il soggetto giuridico, né le finalità e le attività, che restano quelle di interesse generale fissate dal Codice, né la sua configurazione di ente del Terzo settore (ETS);

e) con riferimento all'articolo 56 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «gli enti del terzo settore». Risulta infatti difficilmente comprensibile la limitazione delle convenzioni a organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS);

f) con riferimento all'articolo 63 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere la lett. g), la quale consente ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) di svolgere attività riconducibili ai servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, ovvero la necessità di prevedere che il controllo possa essere esercitato soltanto sugli enti aderenti al Centro di Servizio per il Volontariato, al fine di escludere un eccesso di delega. La legge n. 106 del 2016, infatti, all'articolo 7, comma 2, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di «promuovere» forme adeguate ed efficaci di «autocontrollo»; di conseguenza, i CSV non

→ TBV!